

1628/SD
2/12/14



REGIONE CALABRIA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - partita IVA 02866420793

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1310/14 DEL 15/12/2014

Oggetto: Libera professione intramuraria – integrazione del regolamento aziendale in conformità delle disposizioni contenute nel nuovo piano regionale disciplinante la materia di cui al DPGR n. 150 del 16.12.2013

L'anno duemilaquattordici il giorno 15 del mese di Dicembre il Direttore Generale, Dott. Florindo Antoniozzi, nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 7.03.2014 e D.P.G.R. n. 36 del 12.03.2014, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

Ufficio Attività Libero Professionale Intramuraria (A.L.P.I.)

Sulla proposta si esprime parere di regolarità tecnico – procedurale

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Anna Franzè

(nome e cognome e firma)

A. Franzè

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Agostino Scardamaglio

(nome e cognome e firma)

A. Scardamaglio

Il Direttore dell'U.O. Gestione Economico-Finanziaria e Gestione Patrimonio ed Economato

Attesta che la spesa di € _____ scaturente dalla presente proposta graverà sul conto n. _____ del bilancio economico patrimoniale del corrente anno (oppure dell'anno _____) – centro di costo _____.

Il Direttore dell'U.O.

Il Responsabile dell'Ufficio A.L.P.I. (Attività Libero Professionale Intramuraria)

Premesso:

- che con atto deliberativo del Direttore Generale pro tempore n. 1097 del 20.08.2008 è stato costituito l'Ufficio dell'Attività Libero Professionale Intra-muraria (A.L.P.I.) in posizione di Ufficio di supporto alla Direzione Generale Aziendale;
- che con la deliberazione n. 598/C del 25.03.2009 è stato approvato il regolamento per l'esercizio dell'attività ambulatoriale in regime libero-professionale;
- che con la delibera n. 1755 del 17.09.2009, è stata istituita la Commissione Paritetica permanente per la verifica e la promozione dell'A.L.P.I.;
- che in data 16.12.2013 viene emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabrese (in qualità di Commissario *ad acta* per il piano di rientro dai disavanzi sanitari) n. 150 che dispone di integrare i regolamenti A.L.P.I. aziendali alla luce dell'allegato Piano Regionale per lo svolgimento della libera professione intramuraria;
- che in data 10.11.2014 il regolamento, integrato secondo le nuove disposizioni regionali, è stato discusso, convenuto e siglato dai dirigenti rappresentanti la parte pubblica e le OO.SS. in seno alla Commissione Paritetica di verifica permanente dell'attività A.L.P.I.

Ritenuto:

- di dovere proporre l'approvazione del regolamento che disciplina l'attività libero-professionale intramuraria dell'Azienda Provinciale di Vibo Valentia concordato con la suddetta Commissione Paritetica di verifica permanente dell'attività A.L.P.I. ;
- di dovere procedere alla sollecita trasmissione del presente atto al competente Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

Tenuto conto dell'istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto


Propone

di approvare l'allegato regolamento della libera professione intramuraria dell'ASP di ViboValentia, composto di venti pagine numerate in calce da 1 a 20 e di due allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Anna Franzè


(nome e cognome e firma)



Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Agostino Scardamaglio

(nome e cognome e firma)



Il Direttore Generale

Vista la motivata proposta dell'Ufficio avente ad oggetto: ***Libera professione intramuraria – integrazione del regolamento aziendale in conformità delle disposizioni contenute nel nuovo piano regionale disciplinante la materia di cui al DPGR n. 150 del 16.12.2013***

Preso atto dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale per quanto di competenza

Delibera


Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

Di approvare il Regolamento aziendale per lo svolgimento della Libera professione intramuraria conformemente alle disposizioni contenute nel nuovo piano regionale disciplinante la materia di cui al DPGR n. 150 del 16.12.2013;


Di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori dei Dipartimenti e dei Distretti e alle strutture espressamente richiamate nell'atto per il loro specifico ed esclusivo apporto funzionale alla gestione dell'attività: U.O. Programmazione e Controllo, U.O. Gestione Economica e Finanziaria, U.O. Risorse Umane;

Di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Comunicazione che ne darà diffusione attraverso la pubblicazione sul sito *web* aziendale e affissione di copia presso i Presidi ospedalieri e i Distretti sanitari.

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Carlo Truscello



Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesca Cupo



Il Direttore Generale
Dott. Florindo Antoniozzi




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in data

15 DIC. 2014

Vibo Valentia li 15 DIC. 2014


Il Dirigente Amministrativo



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia li 15 DIC. 2014

Il Dirigente Amministrativo



REGIONE CALABRIA

*Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia*



**Regolamento aziendale
per la disciplina e l'organizzazione della**

Attività libero-professionale intramuraria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M. M."



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M. M."

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M. M."

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. M. M."

Principi Generali.....	4
<i>Art. 1</i>	4
<i>PREMESSA E FINALITA'</i>	4
<i>Art. 2</i>	4
<i>OGGETTO</i>	4
<i>Art. 3</i>	5
<i>FONTI NORMATIVE</i>	5
<i>Art. 4</i>	5
<i>DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI</i>	5
<i>Art. 5</i>	6
<i>ATTIVITA' DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE</i>	6
<i>Art. 6</i>	7
<i>SOGGETTI DESTINATARI</i>	7
TITOLO II	7
Organizzazione dell'Attività	7
<i>Art. 7</i>	7
<i>CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ALPI: PRESCRIZIONI E OBBLIGHI</i>	7
<i>Art. 8</i>	8
<i>CORRETTO EQUILIBRIO TRA ALPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALE</i>	8
<i>Art. 9</i>	9
<i>ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI IN REGIME AMBULATORIALE</i>	9
<i>Art. 10</i>	9
<i>ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI E DEBITO ORARIO</i>	9
<i>Art. 11</i>	10
<i>INFRASTRUTTURA DI RETE, SISTEMA DI PRENOTAZIONE-RISCOSSIONE, INFORMAZIONE ALL'UTENZA, PROGRAMMA SPERIMENTALE</i>	10
TITOLO III.....	11
Forme di attività partecipativa.....	11
<i>Art. 12</i>	11
<i>ALTRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO</i>	11
<i>Art. 13</i>	12
<i>ALPI DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>	12
<i>Art. 14</i>	13
<i>ATTIVITA' DI SUPPORTO</i>	13
TITOLO IV	14
Aspetti gestionali.....	14
<i>Art. 15</i>	14



<i>GESTIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ALPI</i>	14
<i>Art. 16</i>	14
<i>UFFICIO LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</i>	14
TITOLO V	15
Tariffe	15
<i>Art. 17</i>	15
<i>REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE</i>	15
<i>Art. 18</i>	16
<i>CRITERI DI RIPARTO DELLE TARIFFE</i>	16
<i>Art. 19</i>	18
<i>IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUZIONE ENPAV</i>	18
TITOLO VI	18
Norme finali	18
<i>Art. 20</i>	18
<i>COPERTURA ASSICURATIVA</i>	18
<i>Art. 21</i>	18
<i>GARANZIA DI VERIFICA SULL'ALPI</i>	18
<i>Art. 22</i>	19
<i>NORMA FINALE</i>	19
<i>Art. 23</i>	19
<i>NORMA DI RINVIO</i>	19
<i>ALLEGATI</i>	19







TITOLO I Principi Generali

Art. 1

PREMESSA E FINALITA'

a) L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, nell'ambito dello sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento offerti parallelamente all'attività istituzionale, intende porre in essere una serie di azioni finalizzate a:

- favorire il processo riorganizzativo dei servizi offerti al paziente mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze, risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Azienda;

- rafforzare la capacità dell'Azienda di competere sul mercato dell'offerta dei servizi sanitari;

- garantire il diritto sancito dalla vigente normativa verso il personale medico e delle altre professionalità sanitarie che hanno scelto, o sceglieranno, di esercitare la libera professione intramuraria sia in modo diretto che in forma partecipativa su richiesta di terzi paganti;

- valorizzare il ruolo e le opportunità professionali sia della dirigenza medica e veterinaria che della dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dell'Azienda;

- introdurre, attraverso il carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro, condizioni che favoriscano aspirazioni e motivazioni professionali del personale e, soprattutto, il senso di appartenenza all'Azienda.

b) L'attività libero-professionale è l'espressione della libera scelta dell'utente nei confronti dell'offerta di sanità. Non influisce negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività. Concorre, invece, a rafforzare la responsabilizzazione e a riconoscere la giusta remunerazione sia ai dirigenti sanitari che agli altri operatori che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto. Rappresenta, nel complesso, un'occasione per la valorizzazione e l'ampliamento delle esperienze professionali dei dirigenti dell'Azienda, aumentandone, conseguentemente, il suo prestigio.

c) L'assetto organizzativo dell'esercizio della libera professione intramuraria di cui al presente Regolamento richiede la collaborazione del personale tenuto a svolgere attività di supporto. Il personale della dirigenza che non ha inteso o non intenda esercitare l'ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria) è tenuto comunque a concorrere, in ragione delle competenze istituzionali attribuite, agli adempimenti collaterali connessi alle prestazioni da erogare in regime libero-professionale.

d) L'esercizio dell'attività libero-professionale, non deve contrastare l'incomprimibile diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. Pertanto, l'espletamento di tale attività, non deve influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto.





e) La valorizzazione della libera professione assume per l'Azienda anche la finalità di una crescita complessiva della produzione e delle entrate proprie, nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove tecnicamente riconosciute appropriate ed efficaci, e di sviluppo della promozione del ruolo aziendale.

f) L'attività libero-professionale intramuraria, dopo l'eventuale utilizzo del programma sperimentale di svolgimento presso studi privati su autorizzazione regionale, verrà svolta esclusivamente in locali aziendali dal 01.01.2014 ai sensi del DPGR n. 150/2013.

Art. 2

OGGETTO

a) Il presente atto definisce, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia e del vigente CCNL, le modalità organizzative dell'attività libero-professionale sia del personale medico



e veterinario, che di quello sanitario e delle altre forme di professionalità che operano nell'ambito delle strutture e dei servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

b) E' abrogata ogni altra diversa disposizione sulla materia finora adottata nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Art. 3

FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative del presente atto regolamentare:



- Art. 4, comma 7 della legge n. 412 del 30.12.1991
- Art. 4, comma 11 e 15-quinquies del DLgs n.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni
- Art. 3, comma 6 e seguenti, della legge n. 724 del 23.12.1994
- Art 1, commi da 5 a 19 della Legge n. 662 del 23.12.1996 per le parti tuttora vigenti
- Art 72, comma 11 della Legge n. 448 del 23.12.1998
- D.Lgs. n. 229/99
- D.P.C.M. del 27.3.2000
- CCNL 1998-2001 del 08.06.2000
- D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000
- Legge n. 248 del 4 agosto 2006
- DPGR n. 71/2011
- DLgs n.81 del 09.04.2008
- Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 2008
- Legge n.189 del 04.12.2008
- Legge n. 120/2007 integrata e modificata dalla Legge n. 189/2012
- DPGR n. 150 del 16.12.2013

Art. 4

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

Le tipologie di attività consistono essenzialmente in:

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell' art. 54, comma 4 che si riporta di seguito: "per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto personale individualmente o in èquipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all' articolo 9 del D.Lgs. 502/1992";
- b) attività libero-professionale a pagamento svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato;
- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste all' Azienda da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti), anche quando le stesse consentano la riduzione dei tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui sopra anche le prestazioni aggiuntive richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di



acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. Ove utilizzate, le prestazioni aggiuntive vengono definite annualmente, in ambito di definizione del budget aziendale, programmandone il volume e la stima del miglioramento dei tempi d'attesa previsto. Tali prestazioni, a totale carico del budget aziendale, possono essere richieste, in via eccezionale e temporanea, solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati, previa relativa attestazione da parte del Direttore Generale. I dirigenti medici che beneficiano di tale istituto non possono accedere al fondo perequativo;

- e) Ai fini del presente regolamento si considerano prestazioni erogate in regime di attività libero-professionale tutte quelle prestazioni professionali, individuali o di équipe, svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio, su specifica richiesta di utenti singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, caratterizzate dalla scelta preventiva del dirigente nonché dal pagamento di una tariffa a fronte della quale occorre emettere una ricevuta o una fattura (visite, consulenze, consulti, studi e sperimentazioni);
- f) Nell'ambito della disciplina di appartenenza e con oneri a totale carico del richiedente, possono essere erogate prestazioni non ricomprese nei LEA purché scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci. Ove la sede di erogazione di tali prestazioni preveda una particolare organizzazione con annesso strumentario, la suddetta attività potrà essere espletata solo se la struttura di appartenenza risulti già idoneamente attrezzata.

Art. 5

ATTIVITA' DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE

Non rientrano tra le attività di libera professione intramuraria e quindi non sono disciplinate dal presente Regolamento ancorché diano luogo a compensi e indennità, le seguenti attività:

- a) docenza a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma;
- b) collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) attività svolta in commissioni di concorsi;
- d) attività di relatore a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati etici e scientifici;
- f) partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri (ad esempio: Commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, ed alle Commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n.295, comitato tecnico provinciale ex legge 68/1999, ecc.);
- g) attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale ;
- h) attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore delle Organizzazioni e Associazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni e Associazioni di volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro;
- i) consulenze richieste da enti pubblici e CTU disposte dall'A.G. e regolamentate da specifiche disposizioni di legge.

Per le suddette attività si applica la disciplina di cui all'art.53 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. (Testo Unico Pubblico Impiego). In tal caso l'Azienda dovrà, inoltre, valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali e verificare la sussistenza di conflitto d'interessi.

A norma dell'art. 60, comma 3, dello stesso CCNL 1998/2001, nessun compenso è dovuto per le attività di cui sopra qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso, vale il principio dell' omnicomprensività e



di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

Art. 6

SOGGETTI DESTINATARI

Le disposizioni del presente Regolamento, relative all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, si applicano a tutto il personale con rapporto esclusivo della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), ai sensi del D.M. Sanità del 31.07.97 nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'èquipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Non rientrano nella presente regolamentazione in quanto diversamente e specificamente normate:

- a) l'attività libero professionale dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) e degli specialisti ambulatoriali dell'area medico-veterinaria convenzionati con il servizio sanitario regionale;
- b) l'attività libero-professionale del personale infermieristico.



TITOLO II **Organizzazione dell'Attività**

Art. 7

CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ALPI: PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

L'Azienda definisce le modalità organizzative dell'attività libero-professionale secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) In carenza di disponibilità di spazi aziendali dedicati, per tutte le attività ambulatoriali in regime ALPI possono essere utilizzati gli stessi spazi e le stesse attrezzature in uso per l'attività istituzionale garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni, modalità di riscossione e pagamenti.
- b) L'istanza di adesione all'ALPI, redatta sugli appositi modelli, deve essere depositata, pena irricevibilità, al protocollo generale dell'Azienda. L'Ufficio ALPI avvia l'istruttoria fornendo notizia al Direttore Generale in caso di irregolarità.
- c) Decorso 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che il Direttore si sia pronunciato, la stessa si intende accettata ed il nominativo del richiedente viene ricompreso nell'elenco nominativo ALPI dei dirigenti autorizzati pubblicato con successiva delibera aziendale;
- d) Avverso ad eventuale diniego l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni al Direttore Generale che decide entro i successivi 30 giorni
- e) L'autorizzazione all'espletamento dell'ALPI rimane valida fino a variazioni e/o rinuncia dell'attività preventivamente comunicata dal professionista autorizzato;
- f) L'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ed il suo svolgimento deve essere sempre attuato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi aziendali da erogare;
- g) Nello svolgimento dell'ALPI non è consentito l'utilizzo del ricettario del S.S.N.;
- h) L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato



- dal Direttore Generale, con il parere favorevole del collegio di direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Tale autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e sue successive integrazioni e modifiche, salvo le incompatibilità previste dalla legge;
- i) L'Azienda previene situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e procede nei casi più gravi anche alla revoca dell'autorizzazione in caso di accertamento delle stesse, (arg. ex art.1 comma 4, lettera e) legge 3 Agosto 2007 n. 120).
 - j) L'esercizio dell'attività libero professionale non può essere autorizzato, in regime di ricovero, per le prestazioni relative ai servizi di emergenza, di terapia intensiva cardiologica e di rianimazione, ovvero per tutte le tipologie di prestazioni che, per la loro peculiarità, possano configurare situazioni di incompatibilità.
 - k) Non sono erogabili, altresì, le prestazioni alle quali non è riconosciuta validità diagnostico-terapeutica, sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche.
 - l) L'esercizio dell'attività libero-professionale soggiace alle norme di responsabilità disciplinare di cui agli articoli 5 e ss., CCNL integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN sottoscritto il 6 maggio 2010.
 - m) Ai sensi dell'art. 2-septies, legge n. 138/2004, i dirigenti sanitari possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro esclusivo / non esclusivo con effetto, rispettivamente, dal successivo 1° giugno e 1° gennaio.
 - n) I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza, conformemente all'art. 72, comma 7, legge 23 Dicembre 1998, n. 448. Pertanto, ove debba essere emessa fattura con addebito (es. prestazioni medico-legali), la stessa sarà emessa dall'Azienda sanitaria della quale il medico è dipendente (Agenzia delle Entrate Circolare n. 4 del 28.01.2005)

Art. 8

CORRETTO EQUILIBRIO TRA ALPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- a) L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
- b) A tal fine, l'Azienda negozia e definisce, attraverso l'Ufficio deputato alla programmazione ed al controllo di gestione il budget annuale con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo la verifica nell'ambito dell'organismo paritetico aziendale ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.



Art. 9


ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI IN REGIME AMBULATORIALE

- a) L'attività ALPI in favore di pazienti ambulatoriali consiste sia nelle tradizionali prestazioni di carattere esclusivamente clinico che in prestazioni accessorie di carattere strumentale e chirurgico minore purché specificatamente previste nel nomenclatore tariffario per l'assistenza ambulatoriale di cui al DM 22.7.1996 e personalmente erogate dal medico titolare del rapporto fiduciario con il paziente.
- b) L'ALPI viene esercitata in idonee strutture individuate all'interno dell'Azienda e, temporaneamente all'esterno, in unica sede del territorio aziendale, presso studi privati utilizzati dai professionisti in regime di convenzione, nell'ambito dello speciale programma sperimentale che, ove autorizzato dalla Regione ai sensi del DPGR n. 150/2013, troverà la sua conclusione entro e non oltre il 31.12.2014.
- c) Per le attività previste dalla DGR 659/04 il professionista deve possedere l'autorizzazione regionale prevista dalla stessa deliberazione se ancora effettui l'attività presso studi privati nell'ambito dello speciale programma sperimentale di cui sopra.
- d) L'attività non può essere esercitata durante l'assenza dal servizio per malattia, l'astensione obbligatoria dal servizio, le assenze retribuite, il congedo collegato al rischio radiologico, le ferie, le aspettative varie, gli scioperi, nonché in occasione di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa ovvero nel caso in cui il dirigente sanitario fruisca del regime di lavoro a tempo parziale.
- e) Il professionista interessato dovrà registrare l'attività libero-professionale effettuata.
- f) La modulistica per l'inserimento nell'elenco nominativo aziendale e per lo svolgimento dell'attività è disponibile presso l'Ufficio ALPI.
- g) Gli orari di svolgimento dell'ALPI individuale, in ogni caso fuori dell'orario di servizio, sono definiti individualmente nell'istanza di adesione compatibilmente con le esigenze dell'Unità Operativa di appartenenza. Gli stessi, in caso di turnazione del professionista, saranno coerenti con la turnazione. Eventuali variazioni saranno comunicate con debito anticipo.
- h) La gestione di tutta l'attività è soggetta alle norme di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 23 Dicembre 1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione tenuta dalla struttura aziendale Programmazione economico finanziaria.

Art. 10

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI E DEBITO ORARIO

- a) L'attività libero-professionale, sia per il dirigente che per il personale di supporto, deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. Può essere svolta durante l'orario di servizio limitatamente alle ipotesi in cui l'attività collegata a prestazioni rese in regime libero-professionale non risulti espletabile in specifiche fasce orarie fuori dall'orario di servizio (ad esempio: attività di patologia clinica, di radiologia e sperimentazioni cliniche). In tal caso il personale che espleta attività libero-professionale ed il personale di supporto sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero-professionale.
- b) Le modalità e i tempi di recupero dell'orario aggiuntivo sono definiti in sede di autorizzazione della succitata attività.
- c) L'intero personale coinvolto nell'attività ALPI all'entrata e all'uscita del servizio svolto negli spazi aziendali dovrà digitare, al dispositivo marcatempo, il codice dedicato "10" attraverso il proprio badge.



Art. 11

INFRASTRUTTURA DI RETE, SISTEMA DI PRENOTAZIONE-RISCOSSIONE, INFORMAZIONE ALL'UTENZA, PROGRAMMA SPERIMENTALE

a) Per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del S.S.N. e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta, l'Azienda provvede, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la predisposizione della "Carta dei Servizi", ad attivare un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni con le indicazioni di modalità di fruizione e dei tempi di attesa.

b) Saranno opportunamente diffusi l'elenco dei professionisti corredato della specialità esercitata, sede, ora e tariffe delle prestazioni offerte.

c) Si individua nel Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale l'infrastruttura di rete informatica deputata alla prenotazione, riscossione e gestione dei piani di lavoro attraverso le agende informatiche attive. In tale sistema, in regola con le vigenti disposizioni in tema di sicurezza e di privacy, sono inseriti i dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, ed agli estremi dei pagamenti. L'utenza può prenotare le prestazioni in regime ALPI anche mediante prenotazione telefonica sulla linea collegata "in voce" allo sportello CUP analogamente al professionista che potrà chiedere informazioni sulle visite programmate a suo carico.

La suddetta struttura CUP effettua il monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate sia nell'ambito dell'attività istituzionale che di quella libero professionale con invio del flusso al Dipartimento Tutela della Salute attraverso i sistemi già attivi.

d) Gli onorari relativi all'erogazione di prestazioni di tipo ambulatoriale vengono riscossi presso gli sportelli CUP, secondo criteri di terzietà e trasparenza, attraverso il decritto sistema CUP che garantisce completa tracciabilità. Per le altre prestazioni (consulenze, prestazioni di veterinaria, erogazione di servizi in regime di convenzione da parte delle aziende verso terzi richiedenti, etc.) si utilizzerà il conto corrente postale o bancario aziendale essendo la prenotazione effettuata dallo stesso professionista.

e) Entro il mese successivo a quello dell'erogazione della prestazione, l'Ufficio ALPI darà comunicazione delle ripartizioni degli importi lordi riferiti agli incassi:

- all'U.O. Risorse Umane, per il seguito di competenza inerente il trattamento stipendiale delle quote di competenza dei singoli professionisti ed al personale di supporto.


- all'U.O. Programmazione economico finanziaria per la tenuta della peculiare contabilità separata, il trattamento fiscale degli introiti ed il previsto mantenimento dell'equilibrio costi-ricavi dell'attività;

f) Il servizio CUP di prenotazione/riscossione è affidato, senza oneri aggiuntivi, a personale aziendale ed è eseguito, fuori dall'orario di lavoro, in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni. Il costo del servizio è coperto dalle tariffe incassate;

g) La riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate avviene sotto la responsabilità dell'Azienda con le modalità e i sistemi previsti dai dispositivi di legge;

h) L'attività libero professionale viene svolta in spazi aziendali. I requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi – sotto il controllo delle strutture tecniche aziendali preposte - sono quelli previsti per lo svolgimento della corrispondente attività istituzionale sia nelle discipline specialistiche di assistenza ambulatoriale che di prevenzione.

i) Ai sensi e nei termini del DPGR n. 150/2013, ove autorizzato, è previsto l'utilizzo di un temporaneo programma sperimentale di svolgimento dell'attività libero professionale aziendale presso studi privati che, entro e non oltre la data del 31.12.2014, trova la sua conclusione con il rientro di tutti i professionisti in locali aziendali.



TITOLO III

Forme di attività partecipativa

Art. 12

ALTRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO

a) L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari e delle altre professionalità dirigenziali del ruolo sanitario, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali all'interno dell'Azienda, non rientra tra le ipotesi di attività libero-professionale.

b) Qualora l'attività di consulenza, espletata fuori dal normale orario di lavoro, sia richiesta all'Azienda da soggetti terzi, nell'ambito dell'ipotesi normativa di cui all'art. 4 lettera c), essa viene attuata con le seguenti modalità:

1. In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di
- raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.

2. Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:

- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

c) I consulti, intesi come attività di consulenza occasionale prestata a favore di singoli utenti, sono resi esclusivamente nella disciplina di appartenenza, ed effettuati fuori dell'orario di servizio.

d) Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'Azienda da soggetti giuridici terzi nell'ambito dell'ipotesi normativa di cui all'art. 4 lettera d), vengono stabiliti appositi programmi, d'intesa con l'equipe dell'unità operativa interessata, che si sostanziano in accordi con i soggetti terzi, finalizzati anche alla riduzione delle liste d'attesa, che prevedano:



1. l'impegno orario minimo e massimo di ogni professionista coinvolto compatibile con l'orario di lavoro istituzionale;
2. l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione e, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e della struttura di appartenenza, l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute;
3. l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

e) Rientrano tra le attività disciplinate dal presente articolo:

- l'attività di certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici ai sensi della vigente normativa;

- le prestazioni erogate in qualità di medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. LGS 9 aprile 2008 n. 81.

- la sperimentazione dei farmaci, vaccini o di altro materiale sanitario richieste da terzi all'Azienda. Tali attività vengono espletate da professionisti contestualmente autorizzati all'esercizio dell'ALPI, previa la prevista istruttoria, nella disciplina inerente lo studio in precedenza approvato dal competente Comitato Etico che preveda la stipula di apposita convenzione.



In nessun caso, per le attività di cui al presente punto, possono essere introitati, direttamente, compensi da parte dei dirigenti interessati.

Le suddette attività cosiddette "a pagamento", costituendo attività imprenditoriale, devono necessariamente garantire, oltre al previsto equilibrio costi/ricavi, anche un introito per l'azienda erogante.

Art. 13

ALPI DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

a) Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale.

b) A tale fine, ove l'attività richiesta non sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 4 lettere a), b) e per le quali si applica la ordinaria disciplina autorizzatoria, l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'Azienda. Tale attività è disciplinata da apposita convenzione stipulata tra Azienda ed Ente o Ditta richiedente.

c) Analogamente a quanto disposto per l'ALPI svolta nell'area assistenziale clinica, possono essere utilizzati gli spazi e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

d) Non è consentito, comunque, l'esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione che svolgono nei confronti dei soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di polizia giudiziaria.


e) L'esercizio dell'attività di medico competente di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81-2008 prevede la stipula di una convenzione tra la ASP ed il soggetto pubblico o privato richiedente con facoltà per quest'ultimo di individuare il medico di propria fiducia. E' comunque escluso dalla partecipazione alle attività di medico competente, e da qualsiasi altra attività di consulenza, il personale assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza sanitaria ai sensi dell'art. 13 comma 5 del succitato D.Lgs 81-2008. Data la particolare natura delle suddette attività il loro espletamento avviene, di consueto, negli ambulatori allestiti presso gli enti e le ditte richiedenti. Qualora il dirigente medico opti per lo svolgimento dell'ALPI in qualità di medico competente, tale esercizio avverrà conformemente all'art. 55, comma 3, CCNL 1998- 2001 in quella sola tipologia prestazionale.

I veterinari possono espletare in regime di ALPI le seguenti attività:

1. Assistenza e prevenzione zoiatrica.
2. Attuazione di procedure per l'identificazione degli animali (microchip);
3. Assistenza e prevenzione nei confronti degli animali da reddito, integrando i programmi finalizzati al controllo e/o all'eradicazione di malattie infettive e piani di assistenza rivolta alla valorizzazione del patrimonio zootecnico non previste dai livelli essenziali di assistenza;
4. Controllo della riproduzione degli animali.

I dirigenti veterinari possono svolgere attività libero professionale:

- negli ambulatori aziendali ove disponibili;
- negli studi privati nell' ambito del temporaneo programma sperimentale che, ove autorizzato ai sensi del DPGR n. 150/2013, troverà la sua conclusione il 31.12.2014;
- presso gli allevamenti;
- in regime di convenzione/consulenza tra azienda sanitaria di appartenenza ed enti o ditte richiedenti;
- presso il domicilio degli utenti per come previsto dal precedente art. 4, lettera "e".



f) L'attività libero professionale intramuraria dei medici dello Sport si esplica, analogamente a quella istituzionale, attraverso il supporto del sistema informatico CUP che effettua la prenotazione e la riscossione dei proventi.

Le prestazioni sono quelle previste dal nomenclatore/tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale.

g) Conformemente alle norme nazionali e regionali vigenti, possono esercitare l'attività medico legale in regime libero-professionale intramuraria i dirigenti medici afferenti alla Struttura di Medicina Legale aziendale, purché non si tratti di attività certificatoria riservata per legge al SSN.

Le Consulenze Tecniche di Parte (CTP) possono essere erogate, oltre che dai dirigenti afferenti alla Struttura di Medicina Legale, anche dagli altri dirigenti medici per la specialità di competenza.

Le CTP richieste da enti e ditte vengono rese in regime di convenzione stipulata tra l'azienda sanitaria erogante il servizio e l'ente o ditta beneficiaria.

Le CTU rientrano nel novero delle attività extra-istituzionali e, per esse, vale quanto disposto dal precedente art. 5 lettera "i".

Le prestazioni medico legali soggette ad IVA sono fatturate dall'azienda di appartenenza del professionista.

h) È esclusa la possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale, sia in qualità di medico competente che di consulente, per i dirigenti medici che operano in uffici preposti alla vigilanza (art. 39, comma 3 e art. 13, comma 5, D.Lgs n. 81/2008).

Art. 14

ATTIVITA' DI SUPPORTO


a) Una quota di proventi derivanti dall'attività libero-professionale, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e secondo le modalità indicate nel presente atto, è ripartita a favore del personale di supporto reclutato su base volontaria.

A tale proposito si prevedono due distinte tipologie di supporto alla libera professione intramuraria:

1. Supporto diretto: è quello reso dal personale che collabora direttamente con il dirigente medico-veterinario nell'erogazione delle prestazioni. L'apporto è giustificato dai volumi e dalle tipologie di attività, in analogia a quanto avviene per l'attività istituzionale, salva diversa e motivata determinazione. Tale personale viene utilizzato su richiesta del professionista e opera sua presenza. Lo stesso professionista adotterà una tariffa, che comunicherà al CUP, comprensiva della remunerazione del suddetto personale nella percentuale stabilita dal regolamento aziendale;
2. Supporto indiretto: utilizzo di personale aziendale, con adesione su base volontaria, addetto alle procedure di prenotazione delle prestazioni rese in ALPI ed alla conseguente riscossione delle relative tariffe. Dette attività, svolte al di fuori dell'orario di servizio, sono remunerate con quota parte della tariffa stabilite in sede di approvazione del regolamento aziendale. (10.1)

b) Gli emolumenti per l'attività di supporto, riferiti ad ogni prestazione libero-professionale, verranno corrisposti ad avvenuta verifica della effettiva partecipazione del singolo operatore all'esecuzione della prestazione ed a seguito dell'effettivo introito della tariffa, da parte dell'Azienda.

c) L'attestazione dell'attività di supporto diretto resa unitamente all'orario effettuato o, eventualmente da recuperare, viene attestata dal professionista che opera in ALPI e dal personale di supporto che con il proprio badge attesta la presenza in servizio digitando sul marcatempo elettronico il codice dedicato all'attività.



13

TITOLO IV Aspetti gestionali

Art. 15

GESTIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ALPI

L'Ufficio ALPI, sotto il diretto controllo del Direttore Generale, ha funzione di osservatorio e coordinamento dell'intera attività e si avvale delle collaborazioni ad esclusività funzionale di cui alle lettere successive.

- a) Direttore dell'U.O. di Gestione Economico Finanziaria che effettua gli adempimenti di legge richiesti per la tenuta della contabilità separata dell'ALPI (art.3 commi 6 e 7 della legge 23 Dicembre 1994 n. 724) e del trattamento fiscale;
- b) Direttore dell'U.O. di Gestione Risorse Umane effettua gli adempimenti di legge richiesti per la posizione giuridica ed il trattamento stipendiale comprensivo degli emolumenti di provenienza libero-professionali. Effettua la liquidazione secondo i prospetti trasmessi dall'U.O. Programmazione Economico Finanziaria e Patrimonio entro il mese successivo a quello di riferimento. Provvederà, all'occorrenza, a mettere a disposizione dell'Ufficio ALPI i resoconti delle presenze in servizio dei professionisti operanti;
- c) Responsabile del coordinamento CUP e gli operatori di sportello addetti alle prenotazioni e riscossione tariffe e al rilascio della ricevuta fiscale;
- d) Direzioni di presidio ospedaliero e distrettuali, preposti all'organizzazione dei servizi sanitari, in merito alla logistica e alla sussistenza che l'attività richiede.

Art. 16




UFFICIO LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

L'Azienda ha istituito l'Ufficio "Libera Professione Intramuraria" (Ufficio ALPI) con compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività prestata in regime di libera professione intramuraria. La stessa Struttura verifica la rispondenza dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, così come disciplinata dal presente Regolamento, ed effettua il monitoraggio degli obiettivi di efficienza/efficacia/qualità relativi all'espletamento della stessa, anche nel quadro di valutazioni etiche e deontologiche aventi riflessi sull'utenza e sull'Azienda.

Il suddetto Ufficio, come da Delibera del Direttore Generale n.1097 del 20.08.2008, è strutturato come ufficio di supporto alla Direzione Generale.

All'Ufficio Libera Professione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) verificare la corretta applicazione delle norme contenute nel Regolamento, proporre eventuali modifiche e/o modalità applicative, effettuare periodici controlli secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale;
- b) accogliere le istanze dei professionisti in materia di libera professione istruendo le relative pratiche amministrative;
- c) detenere e pubblicizzare, attraverso l'URP, l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramuraria, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni;
- d) monitorare, attraverso le agende informatiche CUP, le fasce orarie dell'attività istituzionale e di quella ALPI e gli effetti sulla riduzione delle liste d'attesa;
- e) detenere ed aggiornare i dati relativi all'attività espletata in tutte le strutture aziendali;
- f) predisporre gli atti deliberativi di competenza inerenti l'attività da sottoporre alle determinazioni del Direttore Generale;
- g) visionare periodicamente, di concerto con la Commissione paritetica di cui all'art. 20, i dati fatti pervenire dagli uffici competenti circa i volumi prestazionali istituzionali e libero professionali concordati e l'andamento economico-finanziario;



- h) predisporre una relazione annuale da trasmettere al Presidente della Commissione paritetica in ordine all'attività svolta.
- i) proporre soluzioni organizzative per la promozione dell'attività libero-professionale.

TITOLO V Tariffe

Art. 17

REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE

Il professionista operatore ALPI, all'atto dell'adesione trasmette, all'Ufficio Libera Professione Intramuraria, il proprio nomenclatore tariffario redatto in conformità a quanto disposto dai successivi commi.

Le tariffe non possono essere inferiori all'importo del ticket dovuto per identiche prestazioni (al fine di evitare l'insorgere di un'impropria concorrenza con l'attività d'Istituto) e devono essere comunque remunerative di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda. In particolare la tariffa deve coprire i costi relativi a:

- 1) remunerazione del professionista e/o dell'equipe;
- 2) remunerazione del personale di supporto diretto;
- 3) remunerazione del personale di supporto indiretto;
- 4) ammortamento e manutenzione delle attrezzature;
- 5) costi diretti ed indiretti aziendali (illuminazione, riscaldamento, lavanoio, smaltimento dei rifiuti, adempimenti fiscali, copertura assicurativa);
- 6) accantonamento del 5% della tariffa come fondo perequativo contrattuale destinato ai dirigenti medici e veterinari con preclusa o limitata possibilità di accesso all'ALPI secondo quanto previsto dall'art. 57, lettera i), del C.C.N.L della dirigenza dell'area medico-veterinaria quadriennio 1998-2001 firmato il 8.06.2000;
- 7) accantonamento di ulteriore quota del 5% della tariffa da destinare ad interventi di prevenzione, ovvero, alla riduzione delle liste d'attesa.

L'attività libero-professionale intramuraria costituisce oggetto della richiamata contabilità separata, curata dalle strutture amministrative economico-finanziarie, che non può in alcun modo fare registrare disavanzi in capo alle Aziende.


Gli uffici preposti alla gestione economico-finanziaria e alla gestione del personale cureranno, ognuno per le proprie competenze, il perseguimento dell'equilibrio costi/ricavi nel rispetto degli adempimenti fiscali ed il trattamento stipendiale.

Ove l'ufficio preposto alla gestione economico finanziaria, nell'ambito dell'esplicazione delle suddette funzioni, accerti disavanzi, formula misure correttive in termini di idonee percentuali di ritenuta aggiuntiva e/o integrativa delle voci di riparto già presenti, che diverranno poi argomento di contrattazione decentrata con le OO.SS della dirigenza medico-veterinaria per la rideterminazione delle tariffe intramoenia.

Nel caso di persistente disavanzo, l'Azienda è obbligata ad applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, legge 23 Dicembre 1994, n. 724 armonizzate con l'art. 7, comma 5, DPCM 27 Marzo 2000.

La determinazione delle tariffe si effettua con applicazione dei seguenti criteri generali:

- a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
- b) le tariffe sono verificate periodicamente, anche ai fini dell'art.3, comma 7 della legge 23 Dicembre 1994, n. 724;



- c) nell'attività libero-professionale di équipe di cui all'art. 55, comma 1, lettere b), c), e d) del CCNL/1998-2001 la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene, da parte delle aziende, su indicazione dell'équipe stessa;
- d) le prestazioni ambulatoriali avranno quale tariffa minima quella prevista dal nomenclatore regionale (in applicazione del DM 22.7.1996), incrementabile fino a 7 volte la cifra per le visite (es.: € 20,66 x 7 = € 144,62) e fino a 4 volte la cifra per le prestazioni strumentali;
- e) le tariffe delle prestazioni libero-professionali, comprensive di eventuale relazione medica sono definite dall'Azienda, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c dell'art. 55 CCNL 1998-2001 se svolte individualmente;
- f) le prestazioni erogabili in regime libero-professionale dai dirigenti del Dipartimento di Prevenzione avranno come tariffe minime quelle previste dalla delibera del D.G. dell' A.S. n. 8 di Vibo Valentia n. 835 del 05.06.2000 (Tariffario per le prestazioni afferenti al Dipartimento di Prevenzione) e come tariffe massime le stesse incrementate fino a 2 volte la cifra prevista;
- g) Le prestazioni veterinarie di cui all'art. 13 lettera "f" avranno come tariffe minime e massime quelle comprese nella tabella degli onorari dello "Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario" pubblicata dalla FNOVI nel 2011.

Art. 18
CRITERI DI RIPARTO DELLE TARIFFE

Le tariffe lorde introitate quale corrispettivo dell'attività libero-professionale intramuraria per attività ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono ripartite come segue:

- a) Prestazione erogata in regime ambulatoriale esercitata presso strutture Aziendali (visita semplice, medico legale con relazione, consulenze e consulti):

Al Sanitario o all'équipe che effettua la prestazione (Quota Dirigenti).	63%
Al Personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (Quota Personale di Supporto).	10%
Al Personale della Dirigenza Sanitaria che non può esercitare l'attività libero-professionale (Fondo di Riequilibrio Perequativo).	5%
Ad interventi di prevenzione, ovvero, riduzione di liste d'attesa (Legge n. 120/2007 integrata dalla Legge n. 189/2012)	5%
Personale addetto al servizio di prenotazione / riscossione	5%
Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente imputabili ivi comprese gli oneri fiscali e assicurativi.	12%


- b) Prestazione erogata in regime ambulatoriale esercitata presso strutture Aziendali con l'ausilio di apparecchiature medicali (ad esempio esami ecografici, ecg-grafici, ecc. e procedure chirurgiche minori non invasive):

Al Sanitario o all'équipe che effettua la prestazione (Quota Dirigenti).	59%
Al Personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (Quota Personale di Supporto).	10%
Al Personale della Dirigenza Sanitaria che non può esercitare l'attività libero-professionale (Fondo di Riequilibrio Perequativo).	5%
Personale addetto al servizio di prenotazione / riscossione	5%
Ad interventi di prevenzione, ovvero, riduzione di liste d'attesa (Legge n. 120/2007 integrata dalla Legge n. 189/2012)	5%
Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente imputabili ivi comprese gli oneri relativi fiscali e assicurativi (comprehensive di ammortamento e dei costi di gestione delle apparecchiature medicali).	16%

- In assenza del personale di supporto la quota spettante allo stesso viene attribuita al professionista che eroga direttamente la prestazione.
- In sede di autorizzazione all'espletamento dell'attività libero-professionale intramuraria, potranno essere concordate con i professionisti interessati quote di ripartizione, relative al personale di supporto, differenziate rispetto a quanto in precedenza stabilito.

- c) l'onorario per le prestazioni libero professionali erogate in regime convenzionale sarà stabilito nell'atto di convenzione al lordo delle ritenute di legge e degli oneri aziendali accessori percentualizzati sulla tariffa come stabilito al punto "a". La quota che ivi è assegnata al personale addetto al servizio di prenotazione / riscossione viene, invece, considerata introito aziendale;
- d) per le prestazioni rese direttamente dal dirigente operante in ambito ALPI su richiesta dell'assistito presso il suo domicilio (consulto), fuori dall'orario di servizio, l'onorario viene accreditato nella misura del 81 % della tariffa;
- e) Per le somme pagate dagli utenti in virtù di prestazioni ambulatoriali ricevute in regime ALPI e svolte presso studi privati nell'ambito dello speciale programma sperimentale che, ove autorizzato dalla Regione ai sensi del DPGR n. 150/2013, troverà la sua conclusione entro il 31.12.2014, al professionista spetta una quota pari al 76 %.
- f) Per le sperimentazioni e gli studi clinici si utilizzano le stesse percentuali dell'attività convenzionale di cui alla lettera c).
L'ufficio aziendale che gestisce le convenzioni stipulate tra l'Azienda e la Ditta committente stabilisce l'importo da destinare alla ripartizione prevista per il suddetto regime prestazionale.
Il responsabile dello studio e/o sperimentazione deciderà quanto della percentuale prevista (63%) è da attribuire ai dirigenti dell'area medico-veterinaria partecipanti allo studio in base all'impegno profuso e all'orario impiegato. Quest'ultimo verrà oggettivato attraverso la rilevazione oraria delle presenze determinata dalla digitazione del codice dedicato seguito dalla strisciata confirmatoria del badge personale.

Conformemente all'art.1 comma 7 della legge 23.12.1996, n. 662 e del CCNL, i proventi dell'ALPI sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi per lavoro dipendente.

Le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ALPI sono da considerare, salvo prestazioni specifiche, fuori dal campo impositivo IVA.

Art. 19

IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUZIONE ENPAV

Ove la fattura superi il valore di € 77,47, ai sensi del DPR 26.10.1072, n. 642, art 13, modificato dalla Legge 71/2013, art. 7bis, comma 3, verrà apposto il previsto bollo di € 2,00 che sarà fornito dall'utente pagante al momento del saldo dell'importo fino all'entrata in vigore del contrassegno telematico nel sistema CUP aziendale. Il valore del bollo seguirà gli aggiornamenti normativi e le eventuali modifiche che si dovessero verificare nel tempo.

Le prestazioni veterinarie sono soggette a contribuzione ENPAV nella percentuale corrente. L'U.O. Programmazione economico finanziaria provvederà a scorporare l'ammontare dell'obbligo contributivo dall'importo tariffario incassato e, successivamente, a versarlo alla cassa previdenziale.

TITOLO VI
Norme finali

Art. 20

COPERTURA ASSICURATIVA

Relativamente all'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi e per gli effetti del vigente C.C.N.L., viene garantita la copertura assicurativa, già operante nell'ASP di Vibo Valentia, per danni materiali a persone e a cose solo in relazione all'attività sanitaria svolta.

L'ufficio aziendale preposto alle procedure assicurative inerenti l'attività istituzionale vigilerà affinché, ad ogni scadenza di contratto, l'attività intramoenia figuri nella copertura assicurativa dandone contestualmente comunicazione ai professionisti interessati.

Art. 21

GARANZIA DI VERIFICA SULL'ALPI

Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, viene costituita una Commissione Paritetica di Verifica Permanente. La stessa è composta da 6 membri di cui tre designati dall'Azienda e tre designati dalle organizzazioni sindacali della dirigenza del ruolo sanitario. I tre rappresentanti della dirigenza del ruolo sanitario sono designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali secondo la seguente composizione:

- a) due dirigenti dell'area medico-veterinaria;
- b) un dirigente dell'area sanitaria non medica.

I tre rappresentanti di parte pubblica sono designati dall'Azienda prevedendo la presenza di almeno due medici.

La carica di presidente della suddetta commissione sarà ricoperta dal Direttore sanitario aziendale pro tempore.

Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte da una figura amministrativa addetta.

Al suddetto organismo paritetico sono attribuiti i seguenti compiti:



- controllo e valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al rispetto dell'equilibrio sia dei volumi di attività libero professionale concordati in sede di contrattazione del budget che dell'equilibrio economico finanziario dell'attività mantenuto dalla competente struttura aziendale;
- segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
- segnalano e prevengono situazioni che determinano l'insorgenza di conflitto d'interessi o di forme di concorrenza sleale.
- proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento;
- formulazione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni ai dirigenti sanitari che, nell'esercizio dell'ALPI, non abbiano rispettato gli obblighi posti dalle disposizioni normative regionale ed aziendali.

Eventuali sanzioni potranno anche consistere nella sospensione del professionista dall'esercizio dell'attività libero professionale salvo l'eventuale coesistenza di reati per violazioni di legge stabilite dall'Autorità Giudiziaria.

La Commissione si riunirà almeno ogni sei mesi ed ogni qual volta le parti ne ravvisino la necessità. Della propria attività fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza annuale.

Art. 22
NORMA FINALE

Il Presidente della Commissione paritetica, per riesaminare e/o modificare il presente regolamento, convoca le OO. SS. per la relativa contrattazione, sia in presenza di modificazioni ed integrazioni dell'attuale normativa regionale e nazionale vigente in materia, sia alla luce delle verifiche dei risultati ottenuti e delle difficoltà operative che dovessero emergere.

Art. 23
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali, dai contratti collettivi di lavoro, dai contratti di lavoro integrativi in materia di esercizio della libera professione intramuraria.

ALLEGATI

La modulistica essenziale per la gestione ALPI è costituita dagli allegati al presente atto che vengono di seguito sinteticamente descritti:

- Allegato n. 1 - Istanza di adesione ALPI
- Allegato n. 2 - Comunicazione elenco prestazioni e indicazione di eventuale personale di supporto




Letto, approvato e sottoscritto presso la Sede Direzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia il giorno 20 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2014








Parte Sindacale

Parte Pubblica

Dott. Valerio Manno 
Dott. Pietro David 
Dott.ssa A.M. Maiuolo 

Dott. Carlo Truscello 
Dott. Agostino Scardamaglio 
Dott. Vincenzo Maiolo 





REGIONE CALABRIA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
ADESIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO**

Prot. n° _____

Vibo Valentia li ____/____/____

**Al Direttore Generale
ASP Vibo Valentia
Via Dante Alighieri**

89900 Vibo Valentia

Il sottoscritto Dr. _____

Nato a _____ il _____

Badge _____ Codice Fiscale _____

In servizio di ruolo presso _____

In qualità di _____

Disciplina _____

e-mail _____ Tel. _____ Cell. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55 del C.C.N.L., avendo optato entro i termini di legge per il rapporto esclusivo

CHIEDE

Di poter espletare, ai sensi della vigente normativa, attività libero-professionale intramoenia in regime ambulatoriale.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci:

1. Di voler espletare l'attività, in base all'art.5 comma 4 del DPCM 27.03.2000, nella disciplina seguente:

2. In caso di prestazione in equipe la stessa è così composta :

3. Di avvalersi delle strumentazioni ed apparecchiature già a disposizione per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale istituzionale

4. Che le prestazioni, svolte al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con l'attività istituzionale, sono quelle indicate nell'allegato n.2 che reca anche l'indicazione di eventuale personale di supporto.

Firmato





Al Direttore Generale
ASP di Vibo Valentia

Libera Professione Intramuraria Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni Settimanali

Dr.

Servizio di appartenenza

Disciplina ALPI

L'attività si svolgerà nei giorni della settimana:

- Lunedì dalle ore alle ore
- Martedì dalle ore alle ore
- Mercoledì dalle ore alle ore
- Giovedì dalle ore alle ore
- Venerdì dalle ore alle ore
- Sabato dalle ore alle ore

presso il locale aziendale ubicato

Numero prestazioni per seduta:

PRESTAZIONE - CODICE	EURO

Il sottoscritto si avvarrà del supporto dell'operatore professionale
 qualifica U.O. di appartenenza
 (il compenso, per ogni prestazione, sarà detratto dalla tariffa nella percentuale prevista dal regolamento aziendale).

Vibo Valentia,

Il Professionista